



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**FORNITURA DI PANE FRESCO, LATTE FRESCO, TROTE FRESCHE E DERRATE ALIMENTARI
OCCORRENTI ALLE STRUTTURE DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

*nel rispetto del "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare"
di cui alla delibera della Giunta Provinciale
n. 27 di data 20 gennaio 2017*

PARTE AMMINISTRATIVA

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

Articolo 2 – Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

Articolo 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

Articolo 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

Articolo 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Articolo 6 – Documenti che fanno parte del contratto

Articolo 7 – Durata del contratto

Articolo 8 – Importo del contratto

Articolo 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

Articolo 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

Articolo 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

Articolo 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

Articolo 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

Articolo 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

Articolo 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

Articolo 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

Articolo 17 – Subappalto

Articolo 18 – Tutela dei lavoratori

Articolo 19 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

Articolo 20 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

Articolo 21 – Sicurezza

Articolo 22 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

Articolo 23 – Trattamento dei dati personali

Articolo 24 – Garanzia definitiva

Articolo 25 – Obblighi assicurativi

Articolo 26 – Penali

Articolo 27 – Risoluzione del contratto

Articolo 28 – Recesso

Articolo 29 – Definizione delle controversie

Articolo 30 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 31 – Obblighi in materia di legalità

Articolo 32 – Spese contrattuali

Articolo 33 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o CONSIP

Articolo 34 – Disposizioni anticorruzione

Articolo 35 – Trattamento dei dati personali da parte di APSS

Articolo 36 – Norme di chiusura

ART. 1

Oggetto e finalità dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di pane fresco, latte fresco, trote fresche e derrate alimentari occorrenti alle Strutture dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, alle condizioni stabilite nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto e nei suoi allegati.

Tutti i prodotti oggetto della fornitura devono avere le caratteristiche minime stabilite all'art. 3 del Capitolato Tecnico nel rispetto del "Programma per l'orientamento dei consumi e l'educazione alimentare" di cui alla delibera della Giunta Provinciale n. 27 di data 20 gennaio 2017 (come da delibera di Giunta Provinciale n. 141/2018 di data 2 febbraio 2018 e da Delibera di Giunta Provinciale n. 2076/2019 di data 20 dicembre 2019).

La fornitura è suddivisa in 11 lotti come di seguito specificato:

- Lotto n. 1: fornitura di **pane fresco** per il Presidio ospedaliero di **Rovereto** (C.so Verona, 4 - 38068 Rovereto);
- Lotto n. 2: fornitura di **pane fresco** per il Presidio ospedaliero di **Arco** (Via Capitelli, 48 - 38062 Arco);
- Lotto n. 3: fornitura di **pane fresco** per il Presidio ospedaliero di **Tione** (Via Ospedale, 11 - 38079 Tione);
- Lotto n. 4: fornitura di **pane fresco** per i Presidi ospedalieri di **Pergine Valsugana** (Via Spolverine, 84/A - 38057 Pergine Valsugana), di **Borgo Valsugana** (Corso Vicenza, 9 - 38051 Borgo Valsugana) e della **Casa del Sole** (Via Menguzzato, 50 - 38100 Trento);
- Lotto n. 5: fornitura di **pane fresco** per il Presidio ospedaliero di **Cavalese** (Via Dossi, 17 - 38033 Cavalese);
- Lotto n. 6: fornitura di **pane fresco** per il Presidio ospedaliero di **Cles** (Via Degasperi, 31 - 38023 Cles);
- Lotto n. 7: fornitura di **prodotti lattiero caseari e latte fresco** per tutte le Strutture dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento;
- Lotto n. 8: fornitura di **trote fresche** per tutte le Strutture dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento;
- Lotto n. 9: fornitura di **prodotti surgelati** per tutte le Strutture dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento;
- Lotto n. 10: fornitura di **carni fresche, salumi e uova** per tutte le Strutture dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento;
- Lotto n. 11: fornitura di **derrate secche** per tutte le Strutture dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento.

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno presentare le caratteristiche qualitative e i requisiti igienico – sanitari previsti nell'Allegato "Caratteristiche merceologiche, qualitative e requisiti igienico – sanitari dei prodotti alimentari".

Le disposizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto e relativi allegati valgono per ciascuno dei lotti in gara, a meno che non sia espressamente previsto il contrario.

ART. 2

Descrizione della fornitura e condizioni di espletamento delle attività

La fornitura di cui all'art. 1 è destinata agli Ospedali e Strutture Sanitarie dell'Azienda Provinciale

per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento.

La fornitura si intende comprensiva del trasporto e consegna dei prodotti presso i magazzini, con la periodicità e secondo le modalità previste all'art. 6 del Capitolato Tecnico.

L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, del capitolato tecnico e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dall'offerta tecnica.

ART. 3

Obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte, integrante e sostanziale come indicati nell'art. 6.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale.

Sono completamente a carico dell'appaltatore i seguenti oneri:

- tutte le spese relative alla presentazione dell'offerta e del contratto (valori bollati, diritti di copia, scritturazioni, registrazioni, ecc.);
- l'onere e l'obbligo di fornire un numero di telefono, telefax ed un indirizzo e-mail attivi a cui potere effettuare gli ordini di fornitura;
- l'onere e l'obbligo di assicurare i rifornimenti e le consegne in qualsiasi emergenza (maltempo, ecc.) pena la risoluzione del contratto. Resta inteso tra le parti che non costituisce in nessun caso "causa di forza maggiore" la presenza di traffico, la carenza di organico e/o i guasti ai mezzi di trasporto (a meno che non siano dovuti ad incidenti documentati);
- la sostituzione dei prodotti, anche qualora emerga in un qualsiasi momento successivo alla consegna, la non conformità degli stessi ai requisiti specificati nel capitolato;
- l'obbligo di fornire i prodotti nei quantitativi indicati nell'ordinativo di acquisto emesso dalle strutture di APSS, indipendentemente dai formati standard previsti dalla ditta;
- l'onere di mettere a disposizione, per la fornitura, personale con adeguata qualifica e formazione professionale e comunicare al Direttore dell'esecuzione o suo incaricato, prima dell'inizio della fornitura, il nominativo di almeno un dipendente referente della fornitura il quale dovrà essere reperibile dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle ore 17.00;
- l'appaltatore deve essere in grado di garantire e produrre un documento nel quale elencare i tipi, le quantità dei prodotti alimentari, i metodi di produzione e l'origine dei prodotti forniti nella commessa. La documentazione relativamente alla "rintracciabilità della filiera", ai sensi dell'art.18 del Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, dovrà essere appropriata (ad esempio per l'origine dei prodotti le certificazioni relative allo standard internazionale sui sistemi di gestione della rintracciabilità di filiera ISO 22005:2007).

L'Impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto o prima dell'avvio della fornitura, qualora avvenisse nelle more della stipula, dovrà consegnare all'APSS la seguente documentazione:

- per i «prodotti biologici» e i «prodotti DOP, IGP e STG» copia degli attestati di assoggettamento ai regimi di controllo e certificazione previsti per tali prodotti ovvero idonea documentazione che attesti il rispetto di quanto definito nell'art. 4 del Capitolato tecnico;
- per i «prodotti da produzione agroalimentare tradizionale» idonea documentazione che attesti il rispetto di quanto definito nell'art. 4 del Capitolato tecnico;
- per i «prodotti a basso impatto ambientale» idonea documentazione che attesti il rispetto di quanto definito nell'art. 4 del Capitolato tecnico e nella deliberazione della Giunta provinciale n. 27 del 20 gennaio 2017;
- per i «prodotti di qualità riconosciuta e certificata» (ad es. Marchio “Qualità Trentino”): idonea documentazione che attesti il rispetto di quanto definito nell'art. 4 del Capitolato tecnico e nella deliberazione della Giunta provinciale n. 27 del 20 gennaio 2017;
- a comprova dell'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale copia della carta di circolazione ed eventuale altra documentazione volta a dimostrare il possesso delle caratteristiche richieste nel Capitolato tecnico ed eventualmente indicate nella documentazione di gara;
- il piano di campionamento dettagliato con la precisa e chiara indicazione dei parametri di campionatura e la relativa frequenza per ciascun alimento redatto in conformità ai dati indicati in offerta tecnica;
- a comprova dei requisiti sopra descritti e di quanto attestato in sede di gara quale offerta tecnica ogni altra ulteriore documentazione richiesta da APSS;
- tutte le schede tecniche dei prodotti indicati nell'Allegato - “Caratteristiche merceologiche, qualitative e requisiti igienico – sanitari dei prodotti alimentari” del presente capitolato.

L'impresa deve produrre tutto quanto richiesto sopra entro 20 giorni dalla richiesta dell'APSS: la mancata produzione della documentazione predetta entro il termine indicato o qualora della documentazione stessa non emerga la veridicità di quanto attestato in sede di offerta tecnica o la capacità dell'Impresa di rispettare le prescrizioni derivanti dagli atti di gara o dall'offerta tecnica, l'APSS annulla la disposta aggiudicazione o ne dichiara la decadenza, incamera la cauzione provvisoria presentata, ferme le segnalazioni alle competenti Autorità. APSS può aggiudicare all'Impresa classificatasi al secondo posto in graduatoria.

Tutto il personale addetto alla manipolazione e alla consegna dei prodotti deve essere in possesso dei requisiti igienico sanitari richiesti per l'esercizio di tali funzioni ai sensi della normativa vigente, nonché dalle eventuali disposizioni normative regionali o provinciali. L'appaltatore, a tale scopo, prima dell'inizio della fornitura, deve comunicare i nominativi del proprio personale impiegato nelle consegne delle forniture e, successivamente, segnalare tempestivamente eventuali sostituzioni.

L'appaltatore deve fare in modo che il proprio personale:

- a) sia munito di idoneo documento di riconoscimento (ciò vale anche per l'eventuale vettore terzo);
- b) si rivolga unicamente al Direttore dell'esecuzione o suo incaricato in caso di particolari problemi che si manifestassero nell'esecuzione della fornitura.

ART. 4

Obblighi a carico della stazione appaltante

L'APSS deve comunicare l'ordinativo di acquisto all'appaltatore con la tempistica indicata nell'Allegato – "Pianificazione della fornitura dei prodotti freschi". Scaduto il termine tassativo di 24 (ventiquattro) ore antecedenti alla consegna della merce, l'APSS non può più annullare, modificare od integrare l'ordinativo, salvo diverso accordo con l'appaltatore.

L'APSS evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere all'APSS, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

ART. 5

Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
- b) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- c) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
- d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- e) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;
- f) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- g) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- h) la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- i) il regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato regolamento (UE) n. 2016/679 e il D.Lgs. 18/05/2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”;

j) le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 6

Documenti che fanno parte del contratto

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a.1) il capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa e parte tecnica) e relativi allegati;
- a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- a.3) l'offerta economica dell'appaltatore.

La stipula del contratto avviene successivamente alla conclusione, con esito positivo, dei controlli previsti dalla normativa vigente e decorso il termine di cui all'art. 25 bis della L.P. n. 2/2016 e s.m.. La stipula avviene in modalità elettronica e nella forma di scrittura privata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 7

Durata del contratto

Il contratto di appalto avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto stesso.

Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'appaltatore l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'appaltatore stesso tramite PEC.

La stazione appaltante si riserva l'opzione di procedere a **rinnovare** il contratto per due volte consecutive, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 (tre) anni per ciascun rinnovo ed una durata massima complessiva di 9 (nove) anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del contratto originario. L'opzione di rinnovo è riservata in via esclusiva alla stazione appaltante ed avviene agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi. In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

I primi sei mesi di esecuzione del contratto sono considerati quale **periodo di prova**, durante i quali APSS effettua una valutazione ampia e complessiva del rapporto ed ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di valutazione negativa formulata entro 30 giorni successivi alla data di scadenza del semestre. La prima comunicazione all'appaltatore circa il possibile esito sfavorevole del periodo di prova è data trascorsi almeno 3 (tre) mesi dalla stipula del contratto: in tale comunicazione sono indicate le violazioni contestate. L'Appaltatore può presentare osservazioni che sono esaminate da APSS ai fini della decisione finale circa la risoluzione del contratto per mancato superamento del periodo di prova.

La valutazione negativa del periodo di prova ricorre qualora, nel corso del semestre, con le modalità previste dall'art. 6 del capitolato tecnico d'appalto, vengano contestate ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali quali, a mero titolo di esempio:

- fornitura di prodotti non conformi , alle caratteristiche qualitative e tecniche di cui all'art. 3 del presente capitolato tecnico e a quelle derivanti dall'offerta tecnica;
- ripetuti ritardi nella consegna della merce richiesta o nella sostituzione di quella contestata;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali (mancata corrispondenza del peso della merce con quello dichiarato nel documento di trasporto, mancata conformità tra la merce consegnata e la dichiarazione riportata sul documento di trasporto, inidoneità degli imballaggi, imballaggi non conformi alle caratteristiche richieste dal capitolato speciale d'appalto e dalle disposizioni legislative vigenti, documentazione errata o incompleta);
- nel caso in cui, dalle verifiche qualitative vengano evidenziate carenze che rechino gravi pregiudizi alla qualità della fornitura o gravi non conformità, tali da ingenerare una situazione di rischio;
- mancato rispetto dello stato igienico degli automezzi adibiti al trasporto dei prodotti;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza.

In caso di esito negativo della prova, il contratto è risolto di diritto e APSS ha facoltà di affidare la fornitura oggetto del presente appalto, per il restante periodo, alla ditta che segue nella graduatoria, con conseguente addebito al primo appaltatore dei danni provocati e dell'eventuale maggior onere derivante. In caso di risoluzione, la parte inadempiente, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, è tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute da APSS, secondo quanto disposto dall'art. 27 del Capitolato speciale.

Al primo appaltatore spetta solo il corrispettivo della fornitura regolarmente espletata, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo o ragione o pretesa di alcun genere. Inoltre, in caso di risoluzione del contratto per mancato superamento del periodo di prova, l'appaltatore deve impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente.

ART. 8

Importo del contratto

Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato e dell'offerta

tecnica, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio e comprende ogni onere derivante dalla perfetta esecuzione di tutte le attività comprese nel contratto e derivanti dalle prescrizioni dello stesso e dei documenti che ne fanno parte.

Gli importi a base d'asta annuale si riferiscono in via puramente indicativa, al fabbisogno annuale dell'APSS pertanto, la stazione appaltante ha la facoltà di aumentare o diminuire le quantità dei singoli prodotti oggetto della fornitura entro i limiti del 20% dei quantitativi inizialmente fissati mantenendo ferme le condizioni originarie di contratto e il prezzo offerto senza che per questo motivo l'appaltatore possa pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

Il calcolo delle basi d'asta è stato effettuato sulla base dei consumi di APSS per la fornitura di pane fresco, latte fresco, trote fresche e derrate alimentari nell'anno 2019 dai diversi Ambiti Territoriali e considerando per i vari prodotti gli importi relativi ai consumi effettivi; tali dati sono specificati nell' allegato "Tipologie e quantitativi di pane fresco, latte fresco, trote fresche e derrate alimentari consumati nell'anno 2019".

L'APSS si riserva inoltre la facoltà, nel corso del periodo di vigenza del presente appalto, di sospendere, stralciare o variare nei quantitativi e/o nelle qualità quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito dei mutamenti negli indirizzi tecnico-scientifici e terapeutici o per esigenze operative degli utilizzatori di APSS stessa, senza che ciò costituisca alcun titolo in capo al soggetto appaltatore.

Tali indicazioni devono pertanto ritenersi vincolanti solo ai fini dell'offerta e l'appaltatore deve pertanto adeguarsi alla variabilità delle situazioni sopra citate applicando i prezzi pattuiti in sede di gara.

LOTTO	MAGAZZINO	BASE D'ASTA ANNUALE	BASE D'ASTA TRIENNALE	Importo triennale + rinnovo (3 anni) + rinnovo (3 anni) + proroga tecnica (1 anno)	Importo totale comprensivo di quinto d'obbligo
1	Pane fresco Rovereto	38.710,00	116.130,00	387.100,00	464.520,00
2	Pane fresco Arco	16.390,00	49.170,00	163.900,00	196.680,00
3	Pane fresco Tione	8.520,00	25.560,00	85.200,00	102.240,00
4	Pane fresco Pergine, Borgo e Casa del Sole (TN)	42.830,00	128.490,00	428.300,00	513.960,00
5	Pane fresco Cavalese	14.600,00	43.800,00	146.000,00	175.200,00
6	Pane fresco Cles	14.480,00	43.440,00	144.800,00	173.760,00
7	Prodotti lattiero caseari e latte fresco	307.480,00	922.440,00	3.074.800,00	3.689.760,00
8	Trote fresche	69.630,00	208.890,00	696.300,00	835.560,00
9	Prodotti surgelati	255.820,00	767.460,00	2.558.200,00	3.069.840,00
10	Carni fresche, salumi e uova	506.350,00	1.519.050,00	5.063.500,00	6.076.200,00
11	Derrate secche	431.330,00	1.293.990,00	4.313.300,00	5.175.960,00
		1.706.140,00	5.118.420,00	17.061.400,00	20.473.680,00

La base d'asta annuale è pari a €. 1.706.140,00 (iva esclusa).

L'importo stimato come base di gara per la fornitura oggetto del presente appalto per il periodo di riferimento è quantificato in €. 20.473.680,00 (iva esclusa), di cui:

- €. 5.118.420,00 a base d'asta (3 anni);
- €. 5.118.420,00 per eventuale primo rinnovo (3 anni);
- €. 5.118.420,00 per eventuale secondo rinnovo (3 anni);
- €. 1.706.140,00 per eventuale proroga (12 mesi);
- €. 3.412.280,00 per la facoltà da parte di APSS di aumentare le quantità dei singoli prodotti oggetto della fornitura entro i limiti del 20% dei quantitativi inizialmente fissati, ai sensi dell'art. 27 comma 2 lettera a) della L.P. n. 2/2016 e sm.

Gli oneri per la sicurezza da interferenza, data la natura dell'appalto, sono stimati pari a zero.

ART. 9

Direttore dell'esecuzione del contratto

Il responsabile del procedimento, provvede a nominare un soggetto diverso e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al **direttore dell'esecuzione del contratto**.

Il nominativo del DEC - Direttore dell'Esecuzione del Contratto viene indicato in fase di stipulazione del contratto e comunicato tempestivamente all'appaltatore.

ART. 10

Avvio dell'esecuzione del contratto

Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'appaltatore non adempia la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.

Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

ART. 11

Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 12

Modifica del contratto durante il periodo di validità

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

ART. 13

Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni mese, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della fornitura a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore può sospendere il servizio: qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto può essere risolto di diritto dalla Stazione appaltante secondo quanto disposto dall'art. 27 del presente Capitolato speciale.

Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m., devono essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del CIG, del numero e della data dell'ordine della Stazione appaltante. Le fatture devono essere inviate all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine. In considerazione del fatto che l'APSS rientra nel regime di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m. le fatture emesse per la fornitura di servizi rientranti nel predetto regime devono riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del D.M. 23/01/2015 e s.m.. Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della regolarità dei pagamenti, l'Appaltatore, si obbliga ad inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato è descritto nell'allegato A al D.M. n. 55/2013 e s.m. e nelle specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio denominato "Codice Destinatario/IPA", Codice Identificativo Gara (CIG), dati relativi al buono d'ordine/autorizzazione alla spesa (che la Stazione appaltante comunica in occasione dei singoli ordinativi): tali dati, se non già noti, sono comunicati all'Appaltatore prima dell'emissione della fattura. Le fatture non in regola con le presenti indicazioni sono respinte.

Il pagamento delle prestazioni, per le quali non siano sorte contestazioni, è effettuato tramite il Tesoriere della Stazione appaltante – Unicredit sede di Trento – entro il termine di trenta (30)

giorni dal ricevimento della fattura (o dalla conclusione con esito positivo della verifica di conformità se successiva), sul conto corrente dedicato indicato dall'appaltatore. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere. Qualsiasi pagamento rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge e l'appaltatore rinuncia sin d'ora ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento del corrispettivo e/o dei suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.

Si precisa che l'Appaltatore, anche qualora indichi più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, deve individuare un solo conto da utilizzare per tutti i rapporti, presenti e futuri, instaurati con la Stazione appaltante. L'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto alla Stazione appaltante congiuntamente alla comunicazione del conto corrente dedicato. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla variazione qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 8, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione ha come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

All'esito positivo della verifica di conformità, il responsabile del procedimento rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

ART. 14

Controlli sull'esecuzione del contratto

La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, fermo restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 26 del presente capitolato.

La stazione appaltante ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 15

Vicende soggettive dell'appaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 16

Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono

essere notificate alle amministrazioni debtrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

ART. 17

Subappalto

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 è ammesso il subappalto.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

- a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento delle forniture;
- b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011.

L'appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 18

Tutela dei lavoratori

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

ART. 19

Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

Ai sensi dell'art. 32, co. 3, della l.p. 2/2016, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5% delle unità lavorative complessivamente impiegate. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al comma 2 dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale ricambio del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.

ART. 20

Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi,

nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

ART. 21

Sicurezza

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

ART. 22

Elezione di domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ART. 23

Trattamento dei dati personali

In relazione all'appalto affidato Titolare del trattamento è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

ART. 24

Garanzia definitiva

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia definitiva deve essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".

La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

ART. 25

Obblighi assicurativi

L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore è ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale e, pertanto, ha a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

L'appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

L'appaltatore con effetto dalla data di decorrenza dell'appalto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un'adeguata copertura assicurativa dei rischi inerenti la fornitura appaltata, in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti, contro i rischi di:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui APSS) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00=, per sinistro senza alcun sotto limite e/o franchigia di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le seguenti estensioni:
 - responsabilità per committenza di lavori e/o servizi;
 - danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore che partecipino all'attività oggetto dell'affidamento a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
 - interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.
- RC Prodotti (RCP) a cura dell'appaltatore qualora produttore o, in alternativa, del produttore o del subfornitore, a copertura dei danni a terzi cagionati da prodotti difettosi dopo la consegna degli stessi. Tale copertura (RCP) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00=.

La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con

un massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00= per sinistro con il limite di Euro 1.500.000,00= per persona.

Copia delle polizze deve essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio della fornitura.

ART. 26

Penali

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, o suo incaricato, a seguito di verifiche sulla qualità della fornitura prestata ha titolo a far rilevare all'appaltatore le difformità rispetto alle prescrizioni di capitolato ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, nonché a segnalare al Responsabile Unico del Procedimento, quando tali difformità siano di gravità tale da comportare l'addebito di una penalità o la risoluzione del contratto.

Nell'ambito delle attività di controllo, l'APSS potrà avvalersi di informazioni o segnalazioni che pervengono dal proprio personale, in relazione ad inadempienze da parte dell'appaltatore.

Per verifica si intende l'accertamento della conformità delle merci ai requisiti tecnico-commerciali-merceologici-igienici-qualitativi, attraverso le metodiche ritenute più idonee da APSS.

E' fatto pertanto obbligo all'appaltatore, di presentare idonea richiesta nel caso ritenesse di modificare la marca o il produttore del prodotto fornito. In ogni caso, il prodotto come proposto in modifica dovrà rispettare le caratteristiche tecniche indicate nel capitolato.

Le suddette modifiche sono ammesse esclusivamente se comunicate ad APSS almeno 7 (sette) giorni prima, salvo cause di forza maggiore, ed a ricezione di formale assenso.

I controlli si intendono attuabili in tutte le fasi della gestione del prodotto, e potranno essere:

- controllo ispettivo del mezzo di trasporto, in particolare in ordine al possesso della prevista autorizzazione per il trasporto delle derrate alimentari;
- controllo dell'integrità degli imballi secondari e primari;
- controllo dell'etichettatura;
- controllo della rispondenza alla scheda tecnica del prodotto e al contratto;
- controllo del rispetto della normativa vigente;
- controllo dei documenti amministrativi.

Le non conformità rilevate determineranno le seguenti penalità:

a) non conformità attinente ad aspetti igienico-sanitari: qualora la merce sia ancora stoccata presso le strutture di APSS, si provvederà al blocco della stessa, alla denuncia agli organi di vigilanza igienico sanitaria e verrà disposto il successivo ritiro da parte del fornitore (entro sette giorni), nonché all'applicazione di una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00 a seconda della gravità, che verrà valutata in ragione dei rischi reali e potenziali. Nel caso in cui l'appaltatore non provveda al ritiro, APSS provvederà allo smaltimento in danno dell'appaltatore, anche affidando a terzi tale attività di smaltimento, e l'appaltatore sarà chiamato a risarcire i costi sostenuti e il danno.

Qualora la rilevazione della non conformità avvenga solo a seguito del consumo della merce, anche in assenza del blocco del prodotto, si procederà, comunque, al provvedimento sanzionatorio verso l'appaltatore;

b) non conformità attinente ad aspetti merceologici-commerciali: qualora la merce sia ancora stoccata presso le strutture di APSS e se ritenuto opportuno, si procederà al blocco del prodotto e a darne tempestiva comunicazione all'appaltatore, al fine di procedere a verifica congiunta.

Nel caso l'appaltatore non si rendesse disponibile alla verifica congiunta, APSS procederà alla valutazione autonomamente e gli esiti della stessa si intenderanno incontestabili.

Nel caso la verifica determini comunque l'accettazione della merce/fornitura, anche a seguito di azioni correttive l'eventuale disvalore commerciale, se riscontrabile in maniera oggettiva, darà luogo alla decurtazione economica.

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, APSS potrà applicare le seguenti penali:

- da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 5.000,00 IVA esclusa, in caso di mancato rispetto delle caratteristiche qualitative e tecniche di cui all'art. 4 del capitolato tecnico, all'allegato "Caratteristiche merceologiche, qualitative e requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari" e all'offerta tecnica;
- da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 5.000,00 IVA esclusa, nel caso di fornitura di prodotti alimentari aventi cariche microbiche e nel caso di prodotti biologici che risultino inquinati da residui chimici o sostanze chimiche di sintesi, fatto salvo l'obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria;
- da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 5.000,00 IVA esclusa, in caso di mancata corrispondenza del peso della merce con quello dichiarato nel documento di trasporto;
- da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 5.000,00 IVA esclusa, in caso di mancata conformità tra la merce consegnata e la dichiarazione riportata sul documento di trasporto;
- da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 2.000,00 IVA esclusa, in caso di imballaggi non conformi alle caratteristiche richieste dal capitolato tecnico e dalle disposizioni legislative vigenti.

L'appaltatore è comunque obbligato alla sostituzione della merce risultata non conforme entro 24 (ventiquattro) ore dalla comunicazione.

La mancata sostituzione determinerà l'applicazione della penale prevista per la mancata consegna, di cui sotto.

In caso di mancato ritiro delle merci respinte oltre il termine di sette giorni, APSS provvederà al loro smaltimento con attribuzione delle spese sostenute, e documentate, all'appaltatore.

c) mancata consegna o ritardo nella sostituzione della merce non idonea e contestata: APSS si riserva la facoltà di applicare una penale dell'0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.

Resta salva la facoltà di APSS, qualora l'appaltatore non provveda alla consegna di quanto ordinato nei termini previsti dal presente capitolato, di procedere con acquisti diretti delle merci presso terzi, imputando i maggiori oneri a carico dell'appaltatore (vedi il caso di acquisto in danno di cui all'art. 8 del capitolato tecnico).

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.

Al verificarsi delle suddette inadempienze verranno applicate le penali di cui sopra alla prima infrazione, con il raddoppio delle penali già comminate per le successive infrazioni. Dopo la terza applicazione della penale, la stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempienza contrattuale ai sensi dell'articolo 27.

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto

delle normative fiscali ovvero a incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 24 del presente capitolato.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 27, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 27

Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione della fornitura;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
- g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 26, del presente capitolato;
- h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
- j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

ART. 28

Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 29

Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

ART. 30

Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.”.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

ART. 31

Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *"Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente"*.

ART. 32

Spese contrattuali

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

ART. 33

Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'APSS si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip o da altri soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.

In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART. 34

Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati

per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della Stazione appaltante, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono accessibili sul sito internet di APSS <https://www.apss.tn.it/documenticorruzione> (area amministrazione trasparente). L'Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della Stazione appaltante può costituire causa di risoluzione del contratto: la Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la Stazione appaltante medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'Appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall'art 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "Amministrazione Trasparente"> Altri contenuti-corruzione> documenti anticorruzione> 1 documenti operativi vigenti.

L'appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

ART. 35

Trattamento dei dati personali da parte di APSS

In relazione all'appalto affidato Titolare del trattamento è l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

ART. 36

Norma di chiusura

L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

ALLEGATI

- Allegato – Capitolato tecnico allegato al Capitolato speciale,
- Allegato – Caratteristiche merceologiche, qualitative e requisiti igienico – sanitari dei prodotti alimentari,
- Allegato – Pianificazione della fornitura dei prodotti,
- Allegato – Tipologie e quantitativi di pane fresco, latte fresco, trote fresche e derrate alimentari consumati nell'anno 2019.